

Quale forma deve rivestire il negozio fiduciario con oggetto immobiliare? (Cass., Sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459)



Spezzaferri Assunta
Rating Not Rated Yet
Sconto

[Ask a question about this product](#)

Descrizione Cir. un., 6 marzo 2020, n. 6459; Pres. A. Spirito; Est. A. Giusti; M.V. (avv.ti M. Gioventù e P. Nesta) c. D.B. (avv. C. Lanzara)

Forma del negozio fiduciario – Contratto preliminare – Mandato senza rappresentanza – Promessa di pagamento – Onere della prova

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'investitura fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.